

REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA' E LA TENUTA DEL REGISTRO DEL DOPPIO DOMICILIO

Articolo 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Torino il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto del minore alla bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del Registro non contrasta con la normativa vigente in materia di anagrafe e di stato civile, con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al registro a condizione che il minore sia residente nel Comune di Torino e le responsabilità genitoriali siano in capo ad entrambi i genitori, che ne faccia richiesta almeno uno di essi, ovvero che il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione venga segnalata all'anagrafe comunale dalle istituzioni. Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel registro, anche quando non risultanti nel medesimo Comune.
2. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga su segnalazione delle istituzioni l'informativa verrà inviata ad entrambi i genitori.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Torino da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Nel caso in cui uno dei genitori abbia già residenza in altro Comune, o la acquisisca in seguito, l'ufficiale d'anagrafe provvederà ad inviare comunicazione al suddetto Comune dell'iscrizione del minore al registro.
5. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.

Articolo 3 – Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 – Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' dovere di ciascuno dei due titolari delle responsabilità genitoriali portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita delle responsabilità genitoriali.

Articolo 5 – Azioni di promozione del Comune

1. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni – ivi compresi gli altri comuni ove uno dei genitori risieda – sull'esistenza e la natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6- Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art.7 – Disposizioni finali

1. Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.